

f) RIPARTIZIONE UTILI ESERCIZIO 1942 -

Il Direttore Generale riferisce che in applicazione dello art. 15 del R.D.L. n° 966 del 29/4/1923 e dell'art. 7 del Contratto collettivo di lavoro, deve essere ripartita tra il personale amministrativo e tecnico la percentuale di utili riflettenti il bilancio dell'anno 1942.-

Propone le seguenti esclusioni e limitazioni:

1°) esclusione dal beneficio di coloro che siano stati assunti posteriormente al 15/12/1942 o che non ne siano stati ritenuti meritevoli;

2°) riduzione del beneficio a dodicesimi in base ai mesi di servizio effettivamente prestato nell'anno 1942 a coloro che siano rimasti assenti per più di un mese (escluso il caso di assenza per richiamo alle armi, per malattia con interi assegni e per congedi straordinari).-

Propone inoltre:

a) di corrispondere, in base agli articoli 5, 64 e 59 del Contratto collettivo di lavoro, il compenso predetto, nella misura stabilita per il personale di ruolo, a coloro che nell'esercizio 1942 ricoprivano la qualifica di impiegati in prova ed Aiutanti applicati ed al personale subalterno compresi i fattorini;

b) di corrispondere il compenso stesso, nella misura stabilita per il personale di ruolo, ma ridotto a dodicesimi, in base ai mesi di servizio prestato, a coloro che siano stati assunti dal 16/1 al 15/12/1942, o che abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto dal 16/1 al 15/12/1942 o che siano stati confermati in ruolo durante il decorso esercizio;

c) di corrispondere il compenso in parola, nella misura stabilita per gli impiegati di ruolo della Direzione generale, al personale del servizio polizze combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere;

d) di corrispondere agli impiegati della cessata Compagnia "La Fenice Vita" una mensilità di stipendio, da portare a carico dell'Istituto, oltre la quota eccedente la mensilità stessa che graverà sul fondo utili di bilancio;